



**COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA**

**- Vicenza -**

**S T A T U T O**

**approvato con le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:**

**n° 70 del 4 ottobre 1991**  
**n° 78 del 28 novembre 1991**  
**n° 45 del 17 ottobre 1996**  
**n° 66 del 30 dicembre 1996**  
**n° 62 del 29 settembre 1997**  
**n° 39 del 28 aprile 1999**

## **ARTICOLO 1**

### **PRINCIPI FONDAMENTALI**

- 1 - La Comunità di Tezze sul Brenta è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della Legge generale dello Stato.
- 2 - L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

## **ARTICOLO 2**

### **FINALITA'**

- 1 - Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
- 2 - Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione alla amministrazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche e delle organizzazioni culturali e sindacali.
- 3 - La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
- 4 - Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
  - a) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
  - b) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita.

## **ARTICOLO 3**

### **PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE**

- 1 - Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
- 2 - Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Veneto, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
- 3 - I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

## **ARTICOLO 4**

### **TERRITORIO E SEDE COMUNALE**

- 1 - La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti località: Tezze, Granella, Stroppari, Campagnari-Laghi, Belvedere e Cusinati, storicamente riconosciute dalla comunità.
- 2 - Il territorio del Comune si estende per Kmq. 17.98 e confina con i Comuni di: Cartigliano, Rosà, Rossano Veneto, Cittadella e Pozzoleone.
- 3 - Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in località Tezze, che è il Capoluogo.
- 4 - Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e solo per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede previa adeguata pubblicizzazione della decisione assunta in tal senso.
- 5 - La modifica della denominazione delle località o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio, previa consultazione popolare.

## **ARTICOLO 5**

### **ALBO PRETORIO**

- 1 - Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "ALBO PRETORIO", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2 - La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
- 3 - Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di quest'ultimo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

## **ARTICOLO 6**

### **STEMMA E GONFALONE**

- 1 - Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di TEZZE SUL BRENTA e con lo stemma e gonfalone concessi con decreto del Presidente della Repubblica in data 16.2.1956:
  - STEMMA: d'argento, alla banda d'azzurro accompagnata da due quadrifogli gambuti di verde, posti uno sopra e uno sotto. Ornamenti esteriori da Comune.
  - GONFALONE: drappo trinciato di verde e di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopradescritto con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Tezze sul Brenta. Le parti di metallo ed i cordoni saranno

argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori del drappo alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

- 2 - Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato, può essere esibito il gonfalone comunale nella foggia autorizzata, secondo un apposito regolamento.
- 3 - Sono vietati l'uso e la riproduzione totale di tali simboli per fini non istituzionali.

## **TITOLO I**

### **ORGANI ELETTIVI**

#### **ARTICOLO 7**

##### **ORGANI**

- 1 - Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

#### **ARTICOLO 8**

##### **CONSIGLIO COMUNALE**

- 1 - Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
- 2 - Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

#### **ARTICOLO 9**

##### **COMPETENZE E ATTRIBUZIONI**

- 1 - Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
- 2 - Il Consiglio Comunale in base all'art. 32 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142 ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
  - c) le piante organiche e le relative variazioni;
  - d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e le modificazioni di forme associative;
  - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
  - f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante concessione;
  - g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la funzione dei beni e servizi;
  - h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  - i) la contrazione di mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
  - l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  - m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutazioni, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
  - n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
- 3 - Impronta l'azione complessiva del Comune ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
- 4 - Ispira la propria azione ai principi di solidarietà.
- 5 - Salvo tutte quelle modifiche che la Legge potrebbe in seguito disporre.

## **ARTICOLO 10**

### **SESSIONI E CONVOCAZIONI**

- 1 - L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
- 2 - Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione.
- 3 - Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
- 4 - Gli adempimenti previsti dal 3° comma, in caso assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco, sono svolti dal Vicesindaco.
- 5 - In caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni sostitutive di Presidente dell'Assemblea sono esercitate dall'Assessore più anziano in base all'età.
- 6 - Ad ogni fine previsto dalla Legge o dallo Statuto è consigliere anziano colui che nella elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale costituita dalla cifra elettorale di lista aumentata dai voti di preferenza e così di seguito per la graduatoria di anzianità, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri e dei consiglieri nominati assessori.

## **ARTICOLO 11**

### **COMMISSIONI**

- 1 - Il Consiglio comunale si avvale di Commissioni permanenti, temporanee o speciali, oltre a quelle espressamente previste dalla legge.
- 2 - Il Regolamento disciplina le materie di competenza, il funzionamento e la composizione delle Commissioni, nel rispetto del criterio della proporzionalità. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
- 3 - Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
- 4 - Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qual volta questi lo richiedano.

## **ARTICOLO 12**

### **ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI**

- 1 - Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle sue funzioni all'organo stesso.
- 2 - Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

- 3 - Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
- la nomina del Presidente della Commissione;
  - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
  - le forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione per determinazione dell'organo competente o per prescrizione regolamentare;
  - I metodi, le procedure ed i termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

### **ARTICOLO 13**

#### **CONSIGLIERI**

- 1 - La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla Legge; essi rappresentano l'intera Comunità alla quale costantemente rispondono.
- 2 - Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono presentate dal medesimo per iscritto, vanno indirizzate al Consiglio Comunale e devono essere assunte al Protocollo nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.  
Il Consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

### **ARTICOLO 14**

#### **DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI**

- 1 - Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.
- 2 - L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla Legge.
- 3 - I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai relativi lavori; hanno altresì l'obbligo di intervenire alle sedute e di partecipare ai lavori delle Commissioni di cui facciano parte.
- 4 - Ciascun consigliere comunale è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

### **ARTICOLO 15**



## **GRUPPI CONSILIARI**

- 1 - I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
- 2 - Il Regolamento deve prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
- 3 - La nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad essi espressamente riservata dalla legge viene effettuata con voto limitato nei casi in cui va garantita la presenza della minoranza.

## **ARTICOLO 16**

### **GIUNTA COMUNALE**

- 1 - La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del Comune.
- 2 - Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la Legge o lo Statuto non attribuiscono al Sindaco, al Segretario o ai Dirigenti.
- 3 - Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
- 4 - Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 5 - Riferisce semestralmente al Consiglio sulla sua attività.

## **ARTICOLO 17**

### **DIMISSIONI, DECADENZA**

- 1 - In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
- 2 - Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
- 3 - Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta.

- 4 - Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
- 5 - Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso.
- 6 - Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.
- 7 - Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.
- 8 - Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
- 9 - La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.
- 10 - La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
- 11 - Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

## **ARTICOLO 18**

### **COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA**

- 1 - La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di Assessori previsti per legge, fra cui un Vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
- 2 - Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini italiani in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- 3 - Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
- 4 - Il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all'organo collegiale;
- 5 - Può altresì delegarli al compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge;
- 6 - Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

## **ARTICOLO 19**

## **FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA**

- 1 - La convocazione della Giunta Comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
- 2 - Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno sentire.
- 3 - Si applicano alla Giunta le disposizioni, dettate dallo Statuto, per il funzionamento del Consiglio Comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni, e il computo degli assenti e delle schede bianche e nulle.
- 4 - Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

### **ARTICOLO 20**

#### **ATTRIBUZIONI**

- 1 - La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2 - La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce semestralmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

### **ARTICOLO 21**

#### **DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

- 1 - Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle Leggi o dallo Statuto.
- 2 - Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
- 3 - Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, secondo le fattispecie previste dal Regolamento, la trattazione dell'argomento deve avvenire in seduta segreta.
- 4 - L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli

atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

- 5 - I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

## **ARTICOLO 22**

### **SINDACO**

- 1 - Il Sindaco è capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
- 2 - Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
- 3 - La Legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
- 4 - Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

## **ARTICOLO 23**

### **ATTRIBUZIONI**

- 1 - Il Sindaco:
  - a) ha rappresentanza generale del Comune;
  - b) sovrintende agli uffici, ai servizi, alle attività amministrative, impartendo direttive al Segretario;
  - c) nomina la Giunta e può revocare i componenti;
  - d) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, secondo quanto previsto anche dai singoli Statuti, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
  - e) nomina i responsabili degli uffici e servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle norme comunali;
  - f) promuove la conclusione di accordi di programma;
  - g) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, servizi ed esercizi per

- cui ha la competenza nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge;
- h) convoca e presiede la Giunta;
- i) acquisisce direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all'ente, informazioni ed atti anche riservati;
- l) esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.
- m) e tutto ciò che è previsto dall'art. 36 della legge 08 giugno 1990 n. 142.

## **ARTICOLO 24**

### **NOMINE**

- 1 - Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perché il Sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nei termini di legge.
- 2 - Le nomine e le designazioni espressamente riservate al Consiglio dalla legge devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.

## **ARTICOLO 25**

### **ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE**

- 1 - Il Sindaco:
  - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;
  - b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
  - c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
  - d) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta e la presiede;
  - e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori e/o a Consiglieri comunali;
  - f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori o al Segretario comunale;
  - g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

## **ARTICOLO 26**

### **VICESINDACO**

- 1 - Il Sindaco all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli Assessori il Vicesindaco, che lo sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo, con

- funzioni di sostituto, nei casi previsti dalla legge.
- 2 - Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco, agli Assessori e/o Consiglieri comunali, deve essere fatta comunicazione al Consiglio e agli organi previsti dalla legge.

## **TITOLO II**

### **ORGANI BUROCRATICI E UFFICI**

#### **ARTICOLO 27**

##### **STRUMENTI PER L'ORDINAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE UFFICI E DEI SERVIZI**

- 1 - La Giunta Municipale, sulla base dei criteri dettati dal Consiglio Comunale, predispone uno o più Regolamenti per disciplinare:
- a) l'ordinamento degli uffici e dei servizi, regolando i rapporti tra le diverse figure professionali, le modalità di conferimento degli incarichi e l'attribuzione di responsabilità e competenze;
  - b) le dotazioni organiche nonché i procedimenti per l'accesso all'impiego presso l'Ente.

#### **ARTICOLO 28**

##### **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

- 1 - La struttura organizzativa dell'Ente è articolata in "Aree Funzionali", comprendenti ciascuna un insieme di funzioni, svolte anche presso più uffici e servizi, per le quali sono necessarie una programmazione ed una gestione unitarie, demandate ad un unico responsabile.
- Il numero delle "Aree funzionali" è determinato dalla Giunta Municipale.
- 2 - In assenza di specifiche professionalità o in carenza di organico possono essere assunte professionalità esterne con contratto a tempo determinato, anche al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire con l'osservanza delle modalità fissate dalla Legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- 3 - Possono essere istituiti uffici e servizi di staff, speciali per il raggiungimento di finalità di cui al programma amministrativo, individuandone il responsabile.
- La dotazione organica, le attribuzioni funzionali, nonché le modalità di

funzionamento di detti uffici, saranno determinate dalla Giunta Municipale nell'ambito dei suoi poteri organizzativi.



## **ARTICOLO 29**

### **SEGRETARIO COMUNALE**

- 1 - Il Segretario Comunale svolge, nelle forme previste dal Regolamento, compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ai Regolamenti, nei confronti degli organi dell'Ente, sia nella fase di programmazione che pianificazione dell'attività.
- 2 - Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- 3 - Per la durata del mandato del Sindaco al Segretario Comunale possono essere attribuite le funzioni di direzione generale e particolari compiti con contenuto di alta professionalità determinati dal Regolamento.  
In tal caso potrà essere determinata un'indennità ad personam correlata al bilancio dell'Ente e commisurata alla specifica qualificazione professionale richiesta.
- 4 - Il Segretario inoltre nella qualità di direttore:
  - a) promuove e assegna l'istruttoria ai responsabili dei servizi per il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi fissati dall'Ente;
  - b) sovrintende alle funzioni dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività.
- 5 - Il Segretario può rogare tutti i contratti nel quale l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
- 6 - Al Segretario Comunale può essere attribuita, dal Regolamento o dal Sindaco, ogni altra funzione che si ritenga utile ai fini dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa.
- 7 - E' prevista in pianta organica la figura del Vice Segretario Comunale, la quale può essere ricoperta da un Funzionario in possesso di Diploma di Laurea. Il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi disciplinerà i compiti del Vice Segretario, anche ai fini di coadiuvare il Segretario Comunale e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

## **ARTICOLO 30**

### **ATTRIBUZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI**

- 1 - Ai Responsabili degli uffici e dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; sono a essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dall'organo politico, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di

organizzazione degli uffici e dei servizi.

### **TITOLO III**

#### **SERVIZI**

#### **ARTICOLO 31**

##### **FORME DI GESTIONE**

- 1 - Per il conseguimento dei propri fini, il Comune si avvale delle proprie strutture o di soggetti pubblici o privati.
- 2 - I fini istituzionali sono conseguiti mediante l'attività degli uffici comunali; i servizi, di ogni tipo, sono prodotti e erogati, previa valutazione del Consiglio comunale circa la convenienza economico-operativa e sociale, da organismi comunali, da consorzi, da società in partecipazione, da soggetti privati.
- 3 - Il Consiglio delibera circa le modalità di produzione e di erogazione dei servizi; individua il soggetto che deve effettuarli; delibera il provvedimento con cui si conferisce al soggetto prescelto la produzione e/o la erogazione del servizio.
- 4 - Il Consiglio delibera la costituzione dei soggetti pubblici sopra indicati e le forme di partecipazione in alcuni di essi.
- 5 - Nell'organizzazione dei servizi, comunque, devono essere assicurate idonee forme di informazione, di partecipazione e di tutela degli utenti.

#### **ARTICOLO 32**

##### **GESTIONE IN ECONOMIA**

- 1 - L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi Regolamenti.

#### **ARTICOLO 33**

##### **AZIENDA SPECIALE**

- 1 - Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
- 2 - L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri Regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.
- 3 - Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

## **ARTICOLO 34**

### **ISTITUZIONE**

- 1 - Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
- 2 - Il Regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'Istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
- 3 - Il Regolamento prevede anche le modalità per l'assunzione del personale che può avvenire anche secondo stipula di una convenzione a termine, di cui all'ipotesi prevista al comma 7° dell'art. 51 Legge 142/1990.
- 4 - Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Istituzione.
- 5 - Gli organi dell'Istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

## **ARTICOLO 35**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- 1 - Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'Istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

- 2 - Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
- 3 - Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

## **ARTICOLO 36**

### **IL PRESIDENTE**

- 1 - Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del medesimo ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

## **ARTICOLO 37**

### **IL DIRETTORE**

- 1 - Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.
- 2 - Dirige tutta l'attività dell'Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi.

## **ARTICOLO 38**

### **NOMINA E REVOCA**

- 1 - Gli amministratori delle aziende e delle Istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
- 2 - Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
- 3 - Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati con le modalità previste dall'art. 37 della legge 142/1990.

## **ARTICOLO 39**

### **SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE**

- 1 - Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento fra le società stesse ed il Comune.

## **ARTICOLO 40**

### **GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI**

- 1 - Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate fra quelle previste dalla Legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

## **TITOLO IV**

### **CONTROLLO INTERNO**

## **ARTICOLO 41**

### **PRINCIPI E CRITERI**

- 1 - Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
- 2 - L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
- 3 - Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
- 4 - Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale fra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

## **ARTICOLO 42**

### **REVISORI DEL CONTO**

- 1 - I revisori dei conti, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono avere quelli di eleggibilità fissati dalla Legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
- 2 - Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle società per azioni.
- 3 - Nell'esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, i revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

<b>PARTE II</b>
<b>ORDINAMENTO FUNZIONALE</b>
<b>TITOLO I</b>
<b>ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE</b>
<b>CAPO I</b>
<b>ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE</b>

### **ARTICOLO 43**

#### **ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE**

- 1 - Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

<b>CAPO II</b>
<b>FORME COLLABORATIVE</b>

### **ARTICOLO 44**

#### **PRINCIPIO DI COOPERAZIONE**

- 1 - L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
- 2 - Per approfondire problemi amministrativi di carattere sovracomunale, anche al fine di realizzare stabili forme di collaborazione, il Comune promuove e partecipa a conferenze dei Sindaci del comprensorio.
- 3 - Sulle predette conferenze il Sindaco informa tempestivamente e con continuità il Consiglio.





## **ARTICOLO 45**

### **CONVENZIONI**

- 1 - Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi mediante la stipulazione di apposite convenzioni con Enti, Istituzioni o Associazioni, privilegiando quelle con altri Enti locali o loro Enti strumentali.
- 2 - Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla Legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

## **ARTICOLO 46**

### **CONSORZI**

- 1 - Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico, imprenditoriale o sociale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.
- 2 - La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal comma 2 del precedente art. 45, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori dei Comuni contraenti.
- 3 - Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
- 4 - Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

## **ARTICOLO 47**

### **ACCORDI DI PROGRAMMA**

- 1 - Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
- 2 - L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato, degli interventi surrogatori e, in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
  - b) individuare, attraverso strumenti appropriati quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
  - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
- 3 - Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione di intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla Legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

## **TITOLO II**

### **PARTECIPAZIONE POPOLARE**

#### **ARTICOLO 48**

##### **PARTECIPAZIONE**

- 1 - Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- 2 - Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
- 3 - Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti. Gli interessati possono intervenire nel corso del procedimento di formazione degli atti motivando per iscritto le loro valutazioni, considerazioni e/o proposte.
- 4 - L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

**CAPO I****INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA****ARTICOLO 49****INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

- 1 - I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai Regolamenti comunali.
- 2 - La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
- 3 - Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per Legge.
- 4 - Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviate, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
- 5 - Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminazione degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
- 6 - Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
- 7 - Il responsabile dell'istruttoria, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
- 8 - Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
- 9 - Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione o la proposta.
- 10 - I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.

- 11 - La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

## **ARTICOLO 50**

### **ISTANZE**

- 1 - I cittadini, le associazioni, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, i comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
- 2 - La risposta all'interrogazione viene fornita, entro il termine massimo di 30 giorni, dal Sindaco, dal Segretario o dal dipendente responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
- 3 - Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

## **ARTICOLO 51**

### **PETIZIONI**

- 1 - Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
- 2 - Il Regolamento di cui al 3 comma dell'articolo 50 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
- 3 - La petizione è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.
- 4 - Se il termine previsto al comma 3 non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
- 5 - La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

## **ARTICOLO 52**

### **PROPOSTE**

- 1 - N. 100 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 60 giorni successivi, all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
- 2 - L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 90 giorni dalla presentazione della proposta.
- 3 - Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

## **CAPO II**

### **ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE**

#### **ARTICOLO 53**

##### **PRINCIPI GENERALI**

- 1 - Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 56, con l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
- 2 - I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

#### **ARTICOLO 54**

##### **ASSOCIAZIONI**

- 1 - La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
- 2 - Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni, devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

#### **ARTICOLO 55**

##### **ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE**

- 1 - Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
- 2 - L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
- 3 - Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale, sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30

giorni dalla richiesta.

## **ARTICOLO 56**

### **INCENTIVAZIONE**

- 1 - Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa.

## **ARTICOLO 57**

### **PARTECIPAZIONI ALLE COMMISSIONI**

- 1 - Le Commissioni, di cui all'art. 11, comma 1, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, hanno facoltà di invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

## **CAPO III**

### **REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO**

## **ARTICOLO 58**

### **REFERENDUM**

- 1 - Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
- 2 - Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
- 3 - Soggetti promotori del referendum possono essere:
  - a) il 15% del corpo elettorale;
  - b) il Consiglio comunale.
- 4 - Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.



- 5 - Per la validità della consultazione è necessario che abbia votato almeno il 50% degli aventi diritto.

## **ARTICOLO 59**

### **EFFETTI DEL REFERENDUM**

- 1 - Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
- 2 - Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

## **ARTICOLO 60**

### **DIRITTO DI ACCESSO**

- 1 - Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.
- 2 - Sono sottratti al diritto di accesso gli atti dichiarati riservati o sottoposti a limiti di divulgazione da disposizioni legislative e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.
- 3 - Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

## **ARTICOLO 61**

### **DIRITTO DI INFORMAZIONE**

- 1 - Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
- 2 - L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
- 3 - L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
- 4 - La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
- 5 - Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26 Legge 7 agosto 1990, n.24.

## **CAPO IV**

### **DIFENSORE CIVICO**

#### **ARTICOLO 62**

##### **ISTITUZIONE E NOMINA**

- 1 - Il Comune può provvedere, anche in forma consorziale, alla istituzione dell'ufficio del Difensore Civico al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione.
- 2 - Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
- 3 - Il Difensore Civico resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.
- 4 - Il Difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

#### **ARTICOLO 63**

##### **INCOMPATIBILITA' E DECADENZA**

- 1 - La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, di probità e di competenza giurico-amministrativa.
- 2 - Non può essere nominato Difensore Civico:
  - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
  - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle Comunità montane e delle U.L.S.S.;
  - c) i ministri di culto;
  - d) gli amministratori di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale;
  - e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale;

- f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che siano amministratori, Segretario o dipendenti del Comune.
- 3 - Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

## **ARTICOLO 64**

### **MEZZI E PREROGATIVE**

- 1 - L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, dotati di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario al funzionamento dell'ufficio stesso.
- 2 - Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
- 3 - A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
- 4 - Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati.
- 5 - Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
- 6 - L'Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del Difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale.
- 7 - Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico.

## **ARTICOLO 65**

### **RAPPORTI CON IL CONSIGLIO**

- 1 - Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
- 2 - La relazione viene discussa dal Consiglio in sessione ordinaria e resa pubblica.
- 3 - In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

## **ARTICOLO 66**

### **INDENNITA' DI FUNZIONE**

- 1 - Al Difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli Assessori comunali.

## **ARTICOLO 67**

### **COMPITI DA SVOLGERE**

- 1 - Il Consiglio comunale stabilisce con apposito Regolamento le modalità e i tempi di svolgimento dei compiti del Difensore civico.

<h2><b>TITOLO III</b></h2>
----------------------------

<h3><b>FUNZIONE NORMATIVA</b></h3>
------------------------------------

## **ARTICOLO 68**

### **STATUTO**

- 1 - Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune. Può essere modificato con la stessa procedura necessaria per la sua adozione.
- 2 - E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 20% dei cittadini per proporre

modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

- 3 - Lo Statuto e le sue modifiche, entro 30 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

## **ARTICOLO 69**

### **REGOLAMENTI**

- 1 - Il Comune emana Regolamenti:
  - a) nelle materie ad essi demandate dalla Legge o dallo Statuto;
  - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
- 2 - Nelle materie di competenza riservata dalla Legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
- 3 - Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
- 4 - L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52 del presente Statuto.
- 5 - Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
- 6 - I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

## **ARTICOLO 70**

### **ADEGUAMENTO A NUOVE LEGGI**

- 1 - Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, nr. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 180 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

## **ARTICOLO 71**

### **ORDINANZE**

- 1 - Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
- 2 - Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
- 3 - Le ordinanze di cui al comma 1° devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
- 4 - Il Sindaco emana, altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2° dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, nr. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
- 5 - In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
- 6 - Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3.

## **ARTICOLO 72**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

- 1 - Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di Legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
- 2 - Fino all'adozione dei regolamenti previsti dalla Statuto, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione, che risultino compatibili con la Legge e lo Statuto.

\*\*\*\*\*

## I N D I C E

Art. 1 -	Principi fondamentali	pag. 2
Art. 2 -	Finalità	pag. 2
Art. 3 -	Programmazione e forme di cooperazione	pag. 2
Art. 4 -	Territorio e sede Comunale	pag. 3
Art. 5 -	Albo Pretorio	pag. 3
Art. 6 -	Stemma e Gonfalone	pag. 3

### TITOLO I - ORGANI ELETTIVI

Art. 7 -	Organi	pag. 4
Art. 8 -	Consiglio Comunale	pag. 4
Art. 9 -	Competenze e attribuzioni	pag. 4
Art. 10 -	Sessioni e Convocazioni	pag. 5
Art. 11 -	Commissioni	pag. 6
Art. 12 -	Attribuzioni delle Commissioni	pag. 6
Art. 13 -	Consiglieri	pag. 7
Art. 14 -	Diritti e Doveri dei Consiglieri	pag. 7
Art. 15 -	Gruppi Consiliari	pag. 7
Art. 16 -	Giunta Comunale	pag. 8
Art. 17 -	Dimissioni, Decadenza	pag. 8
Art. 18 -	Composizione della Giunta	pag. 9
Art. 19 -	Funzionamento della Giunta	pag. 9
Art. 20 -	Attribuzioni	pag. 10
Art. 21 -	Deliberazioni degli Organi Collegiali	pag. 10
Art. 22 -	Sindaco	pag. 11
Art. 23 -	Attribuzioni	pag. 11
Art. 24 -	Nomine	pag. 12
Art. 25 -	Attribuzioni e Organizzazione	pag. 12
Art. 26 -	Vicesindaco	pag. 12

### TITOLO II - ORGANI BUROCRATICI E UFFICI

Art. 27 -	Strumenti per l'ordinamento e l'organizzazione uffici e dei servizi	pag. 13
Art. 28 -	Struttura organizzativa	pag. 13
Art. 29 -	Segretario Comunale	pag. 14
Art. 30 -	Attribuzioni dei responsabili degli uffici	pag. 14

### TITOLO III - SERVIZI

Art. 31 -	Forme di gestione	pag. 15
Art. 32 -	Gestione in economia	pag. 15
Art. 33 -	Azienda speciale	pag. 15
Art. 34 -	Istituzione	pag. 16
Art. 35 -	Il Consiglio di Amministrazione	pag. 16
Art. 36 -	Il Presidente	pag. 17
Art. 37 -	Il Direttore	pag. 17
Art. 38 -	Nomina e Revoca	pag. 17
Art. 39 -	Società a prevalente capitale pubblico locale	pag. 17
Art. 40 -	Gestione associata dei servizi e delle funzioni	pag. 18

#### **TITOLI IV - CONTROLLO INTERNO**

Art. 41 -	Principi e Criteri	pag. 18
Art. 42 -	Revisori del Conto	pag. 19

### **PARTE II - ORDINAMENTO FUNZIONALE**

#### **TITOLO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE**

##### **CAPO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**

Art. 43 -	Organizzazione sovracomunale	pag. 20
-----------	------------------------------	---------

##### **CAPO II - FORME COLLABORATIVE**

Art. 44 -	Principio di cooperazione	pag. 20
Art. 45 -	Convenzioni	pag. 21
Art. 46 -	Consorzi	pag. 21
Art. 47 -	Accordi di Programma	pag. 21

##### **TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE**

Art. 48 -	Partecipazione	pag. 22
-----------	----------------	---------

##### **CAPO I - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA**

Art. 49 -	Interventi nel procedimento amministrativo	pag. 23
Art. 50 -	Istanze	pag. 24
Art. 51 -	Petizioni	pag. 24
Art. 52 -	Proposte	pag. 25



**CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE**

Art. 53 -	Principi Generali	pag. 26
Art. 54 -	Associazioni	pag. 26
Art. 55 -	Organismi di partecipazione	pag. 26
Art. 56 -	Incentivazione	pag. 27
Art. 57 -	Partecipazioni alle Commissioni	pag. 27

**CAPO III - REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO**

Art. 58 -	Referendum	pag. 27
Art. 59 -	Effetti del Referendum	pag. 28
Art. 60 -	Diritto di accesso	pag. 28
Art. 61 -	Diritto di informazione	pag. 28

**CAPO IV - DIFENSORE CIVICO**

Art. 62 -	Istituzione e Nomina	pag. 29
Art. 63 -	Incompatibilità e Decadenza	pag. 29
Art. 64 -	Mezzi e prerogative	pag. 30
Art. 65 -	Rapporti con il Consiglio	pag. 31
Art. 66 -	Indennità di funzione	pag. 31
Art. 67 -	Compiti da svolgere	pag. 31

**TITOLO III - FUNZIONE NORMATIVA**

Art. 68 -	Statuto	pag. 31
Art. 69 -	Regolamenti	pag. 32
Art. 70 -	Adeguamento a nuove Leggi	pag. 32
Art. 71 -	Ordinanze	pag. 33
Art. 72 -	Norme transitorie e Finali	pag. 33

\*\*\*\*\*